

13 Ottobre 2009

Cassazione: «**Non è reato il consenso difettoso**»

**Non solo il consenso informato del paziente non deve avvenire «tassativamente» in forma scritta, ma l'obbligo di acquisirlo non rappresenta neanche una «regola cautelare».** La sua inosservanza da parte del medico non può costituire «un elemento per affermare automaticamente la responsabilità a titolo di colpa» del professionista. Lo ha stabilito la Cassazione. Riporta la notizia Sanità, l'inserto settimanale de Il Sole 24 Ore.

«La quarta sezione - si legge su Sanità - penale della Cassazione (sentenza n. 37875/2009, depositata il 25 settembre) è tornata a ribadire il principio "garantista" sancito nel 2008 (sentenza n. 37077), dichiarando inammissibile il ricorso di una donna che aveva perso la funzione delle ghiandole paratiroidee dopo una tiroidectomia totale effettuata in una casa di cura romana».

«I tre medici dell'équipe - prosegue il pezzo - erano stati assolti dall'accusa di lesioni sia dal tribunale sia dalla Corte d'appello di Roma. Entrambi avevano accertato che il consenso informato della paziente era avvenuto "in via verbale". E la motivazione della sentenza d'appello - sottolinea adesso la Cassazione - è "graniticamente logica, coerente, dettagliata". Perché **il consenso a voce "non può ritenersi escluso da alcuna norma di legge" e perché il modulo firmato (in cui, per la ricorrente, non erano presenti i dettagli sulle possibili complicanze dell'operazione) "deve ritenersi meramente integrativo di un consenso liberamente formato e già espresso verbalmente dalla paziente"».**

«Secondo la suprema corte - si continua a leggere - il consenso non si identifica con quello di cui all'articolo 50 del Cp ma è un presupposto di "liceità del trattamento": il medico, salvo casi eccezionali come lo stato di necessità, non può intervenire senza il via libera del paziente o malgrado il suo dissenso. Per garantire la "libera disponibilità del bene salute" secondo una "totale autonomia di scelte che può comportare - scrivono gli Ermellini - il sacrificio del bene stesso della vita e che deve sempre essere rispettata dal sanitario", il malato deve essere informato dal medico su possibili controindicazioni o effetti negativi dell'intervento».

«Ma **l'obbligo** - chiude Sanità - **di acquisire il consenso non è una regola cautelare. Se il medico non lo rispetta non va considerato automaticamente responsabile del reato di cui viene accusato.** Legittimamente la Corte d'appello aveva chiarito che l'operazione "non era urgente ma necessaria» perché il gozzo di cui soffriva la donna era destinato a crescere nel tempo, che l'intervento era tecnicamente corretto e che la lesione delle ghiandole paratiroidee è una complicanza normale, che può non dipendere dall'imperizia del dottore". La donna dovrà anche pagare le spese di giudizio e versare mille euro alla cassa delle ammende».

Sanità de Il Sole 24 Ore di martedì 13 ottobre, pag. 31.